

Ordinanza Municipale per il servizio di picchetto

Il Municipio di Sant'Antonino

richiamati:

- l'art. 192 Legge Organica Comunale (LOC);
- l'art. 44 Regolamento di Applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC);
- l'art. 19 del Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di Sant'Antonino (ROD);

decreta:

Art.1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina il servizio di picchetto generale e il servizio picchetto, la vigilanza e il preallarme invernale nonché l'ammontare e le modalità di pagamento delle indennità delle ore lavorative prestate durante il turno di picchetto.

Art. 2 Beneficiari

- 1) L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei collaboratori che, fuori dal normale orario di lavoro o turno di lavoro, quindi durante il tempo libero, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.
- 2) Essere a disposizione significa, nella presente Ordinanza, essere raggiungibili immediatamente ad un preciso recapito telefonico (numero emergenze conosciuto al pubblico) e/o essere al lavoro il più presto possibile, al più tardi entro 30 minuti dalla comunicazione (da novembre a marzo) e al più tardi entro 2 ore (da aprile a ottobre).

Art. 3 Responsabile

- 1) L'Ufficio tecnico è responsabile dell'organizzazione, della stesura dei turni, della messa di picchetto o di preallarme del personale necessario all'esecuzione del servizio di picchetto sia generale che invernale.
- 2) I turni di picchetto devono essere applicati secondo un programma stagionale, definiti con ampio anticipo e prevedendo una rotazione settimanale tra i vari collaboratori della squadra comunale.

- 3) Al termine del servizio di picchetto, l'incaricato deve firmare e annotare gli interventi eseguiti durante il tempo di picchetto e le ore di lavoro impiegate su un apposito registro di picchetto che è sottoposto regolarmente al Capotecnico o al suo sostituto.

Art. 4 Svolgimento del picchetto invernale (novembre - marzo)

- 1) La messa di picchetto o di preallarme del personale necessario al servizio di picchetto invernale deve essere relazionato alle condizioni meteorologiche quali gelo, rischio di gelo, nevicate, rischio di nevicate, sgombero neve, salatura strade e marciapiedi, e altri interventi simili e/o pertinenti, eseguendo puntualmente i relativi controlli.
- 2) Se le condizioni meteo e/o il buonsenso lo richiedono, l'incaricato del servizio di picchetto esegue sufficienti verifiche sul territorio con il veicolo di servizio attrezzato, percorrendo in particolare le strade ritenute maggiormente a rischio.
- 3) Qualora le condizioni delle strade necessitano di piccoli interventi in aree ristrette quali salatura, sgombero limitato o altri interventi simili, l'incaricato provvede personalmente.
- 4) Se le condizioni meteo giustificano un intervento globale su più strade quale salatura, sgombero neve, e altri interventi simili, l'incaricato informa il Tecnico comunale o il sostituto. Quest'ultimo valuta la situazione e mette in atto l'allarme per l'intervento dei diversi incaricati della squadra comunale.

Art. 5 Svolgimento del picchetto annuale (24h/24h)

- 1) Oltre alle specifiche dell'art. 5 (picchetto invernale), la messa di picchetto o di preallarme del personale necessario al servizio di picchetto deve essere relazionato alle condizioni meteorologiche quali temporali, forte vento, e altri interventi simili e/o pertinenti.
- 2) Qualora le condizioni delle infrastrutture pubbliche necessitano di piccoli interventi in aree ristrette quali sgombero limitato o altri interventi simili, l'incaricato provvede personalmente.
- 3) Se le condizioni giustificano un intervento globale su più oneroso, l'incaricato informa il Tecnico comunale o il sostituto. Quest'ultimo valuta la situazione e mette in atto l'allarme per l'intervento dei diversi incaricati della squadra comunale o di ditte esterne se necessario.

Art. 6 Indennità per il servizio di picchetto

Vengono riconosciute le seguenti indennità di picchetto:

- a) Globalmente fr. 3'000.00 per il periodo invernale (da novembre a marzo), indistintamente dalla quantità di picchetti effettuati. In caso di particolare irregolarità nel numero di picchetti effettuati, in più o in meno, questa indennità sarà adeguata proporzionalmente al numero effettivo di picchetti svolti).

- b) Globalmente fr. 1'500.00 per il periodo estivo (da aprile a ottobre), indistintamente dalla quantità di picchetti effettuati. In caso di particolare irregolarità nel numero di picchetti effettuati, in più o in meno, questa indennità sarà adeguata proporzionalmente al numero effettivo di picchetti svolti).

Art. 7 Pagamento delle ore lavorative prestate durante il servizio di picchetto

- 1) Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. Esso non dà diritto a recupero in tempo libero. Nel caso in cui il collaboratore viene chiamato ad intervenire durante il turno di picchetto, il tempo di intervento è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.
- 2) Il collaboratore chiamato a prestare servizio di picchetto ha diritto al pagamento delle ore lavorative prestate fuori orario secondo la presente Ordinanza.
- 3) Il Municipio, per i collaboratori che svolgono picchetti continui nel tempo, per motivi di praticità può riconoscere delle indennità periodiche fisse; tali indennità saranno stabilite di volta in volta con apposita risoluzione municipale.
- 4) In caso di intervento durante il turno di picchetto, il tempo di tragitto per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro viene riconosciuto nel computo delle ore lavorative prestate durante l'orario di picchetto e pertanto non vengono riconosciute spese di trasferta.

Art. 8 Abusi

In caso di inosservanza o abusi della presente Ordinanza, resta riservata l'applicazione dei provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni del ROD.

Art. 9 Norma transitoria

Il pagamento delle indennità del servizio di picchetto per interventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza avviene secondo le norme vigenti al momento di tali eventi.

Art.10 Entrata in vigore

- 1) La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale ai sensi dell'art. 192 LOC.
- 2) La presente Ordinanza entra in vigore il 1. novembre 2018.

In Ossequio all'art. 192 della LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 5 ottobre 2018 al 3 novembre 2018 ed entro tale periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo le disposizioni in essa contenute (art. 44 RALOC). I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

| | |
|------------------|-----------------|
| PER IL MUNICIPIO | |
| II SINDACO: | II SEGRETARIO: |
| Simona Zinniker | Davide Vassalli |

6592 S. Antonino, 5 ottobre 2018
Risoluzione Municipale No. 1431 del 24.09.2018

